Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 maggio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella “Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 562.

Applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnuolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102;

Ritenuto che il R. Governo ed i Governi di altri Stati si sono reciprocamente impegnati a vietare il trasporto a mezzo di navi della rispettiva bandiera sia di volontari che di armi e materiali di guerra diretti alla Spagna od ai possedimenti spagnoli, o alla zona spagnola del Marocco;

Ritenuto che a tal fine gli stessi Governi hanno concordato talune misure alle quali devono sottostare le navi suddette nonchè l'istituzione di appositi organi di osservazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare al più presto possibile esecuzione a quanto precede;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per la marina, per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato alle navi mercantili di bandiera italiana il trasporto di persone arruolate per prestare servizio in forze combattenti in Spagna, nei possedimenti spagnoli o nella zona spagnola del Marocco nonchè il trasporto di armi e materiali di guerra destinati alle forze combattenti suddette.

Art. 2.

Le navi mercantili italiane dirette ad un porto della Spagna o di un possedimento spagnuolo o della zona spagnuola del Marocco, devono recarsi in uno dei porti sotto indicati, per imbarcarvi quegli ufficiali osservatori che saranno prescritti dall'Amministrazione locale dell'Ufficio internazionale di osservazione espressamente istituito nei porti stessi, agli effetti dell'applicazione dell'accordo di non intervento in Spagna:

a) a Gibilterra quando esse debbono passare, nell'uno o nell'altro senso, per lo Stretto di Gibilterra prima di approdare al porto spagnolo;

b) a Dover ovvero a Downs se le navi devono passare il Canale della Manica provenendo da un porto situato a nord di Dover;

c) a Cherbourg se le navi provengono da un porto della Manica a sud di Dover;

d) a Brest se provengono dallo Stato Libero d'Irlanda o dalla Irlanda settentrionale o dal canale d'Irlanda o da quello di Bristol o da un porto compreso fra Cherbourg escluso e Brest incluso;

e) a Le Verdon se provengono da un porto situato a sud di Brest sulle coste francesi dell'Atlantico o del Golfo di Biscaglia;

f) a Palermo se provengono da un porto del Mediterraneo ad Est di 12° longitudine Est di Greenwich o attraversano il Mediterraneo provenendo dall'Est di detto meridiano, a meno che debbano recarsi a Marsiglia per effettuarvi operazioni commerciali, nel qual caso sono autorizzate a imbarcare gli osservatori a Marsiglia;

g) a Orano se le navi provengono da un porto del Nord Africa a Ovest di 12° longitudine Est Greenwich;

h) a Marsiglia se provengono dalla Sardegna o dalla Corsica o da un porto italiano o francese situato fra 12° longitudine Est Greenwich e Marsiglia incluso;

i) a Cette se proviene da un porto francese del Mediterraneo ad Ovest di Marsiglia;

k) a Madera, a Gibilterra o a Lisbona se proviene dall'Ovest di 15° longitudine W. Greenwich o dalla parte dell'Atlantico a Sud di 28° latitudine Nord;

l) a Gibilterra se proviene da un porto atlantico del Marocco o a Lisbona se dirette a un porto spagnolo situato a Nord del Portogallo;

m) a Lisbona se proviene da un porto portoghese.

È consentito alle navi di approdare a Gibilterra anzichè in altri porti, purchè ciò abbia luogo prima di approdare a porti spagnoli.

Sino a quando non sia diversamente stabilito con disposizione del Ministro per le comunicazioni, l'imbarco degli osservatori non è obbligatorio per le navi che tocchino i porti delle Canarie.

Le navi nazionali od estere che si recheranno nel porto di Palermo al solo scopo di imbarcarvi l'ufficiale osservatore saranno considerate di rilascio e come tali esentate dal pagamento delle tasse d'ancoraggio.

Art. 3.

Quando vi siano indotti da ragioni di convenienza tecnica o commerciale, i capitani o armatori delle navi possono richiedere all'amministratore dell'Ufficio internazionale di osservazione del porto, nel quale le navi stesse dovrebbero recarsi a norma dell'articolo precedente, di imbarcare l'ufficiale osservatore in un porto diverso da quello suddetto.

Spetta all'amministratore di esaminare le ragioni espostegli e di accogliere o rigettare la domanda.

Gli armatori o i capitani di navi addette a servizi regolari con i porti della Spagna o sue dipendenze possono anche ottenere, purchè ne sopportino le spese addizionali, che gli osservatori rimangano continuamente a bordo.

In tal caso le navi stesse sono esonerate dall'obbligo di toccare uno dei porti di cui all'art. 2.

Art. 4.

Il numero degli ufficiali osservatori che le navi nazionali di cui al precedente art. 2 devono imbarcare è normalmente di due o più a giudizio dell'amministratore dell'Ufficio internazionale di osservazione. Questi ha, tuttavia, facoltà di consentire l'imbarco di un solo osservatore nel caso di piccole navi, di navi che trasportino carico alla rinfusa o di navi in zavorra.

Art. 5.

L'imbarco degli osservatori in uno dei porti indicati allo art. 2 (comma *a*) e seguenti) deve essere effettuato entro il più breve periodo di tempo dalla richiesta e, in ogni caso, non oltre 4 ore da quando il capitano o agente della nave ha notificato all'amministratore in carica l'avvenuto arrivo della nave stessa.

Qualora l'amministratore non sia in grado di provvedere all'imbarco degli osservatori entro il termine suddetto, egli deve consegnare al capitano della nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa approdò nel porto per imbarcarvi gli osservatori, e che essa è stata autorizzata a ripartirne senza che tale imbarco abbia avuto luogo per mancanza di ufficiali osservatori disponibili.

Art. 6.

Gli armatori delle navi di cui al precedente art. 2 devono provvedere affinchè agli osservatori siano destinate cabine equivalenti a quelle normalmente destinate agli ufficiali di bordo o, su navi da passeggeri, a passeggeri di 1ª classe.

Nel caso in cui a bordo esistano sistemazioni solo per passeggeri di classe inferiore alla 1ª, agli osservatori saranno destinate cabine della più alta classe di passeggieri esistente.

Gli armatori hanno l'obbligo di provvedere al vitto degli osservatori durante la permanenza sulla loro nave, similmente a quanto è previsto per i comandanti delle navi e per i passeggeri di 1ª classe. La spesa che a tale titolo essi sosterranno verrà loro rimborsata sul fondo del Comitato internazionale, secondo una tariffa che verrà stabilita dallo stesso Comitato.

Le norme concernenti la responsabilità degli armatori nel trasporto dei passeggeri avranno applicazione nei riguardi dei danni che venissero arrecati alla persona o alla proprietà degli osservatori.

Art. 7.

I capitani delle navi mercantili di cui all'art. 2 devono in qualsiasi modo facilitare agli ufficiali osservatori il loro compito di accertare:

a) se siano scaricati in porti spagnoli o dei possedimenti spagnoli o della zona spagnola del Marocco armi o materiali di guerra delle categorie previste dagli accordi internazionali;

b) se siano sbarcate nei porti stessi persone arruolate per prestare servizio in forze combattenti in Spagna, nei possedimenti spagnoli o nella zona spagnola del Marocco;

c) se partendo da uno dei porti di cui sopra la nave abbia lasciato a terra passeggeri o persone di equipaggio che sbarcati non abbiano più fatto ritorno a bordo.

A tale scopo essi devono fornire agli osservatori, in qualunque tempo ne siano richiesti, ogni informazione riguardante il carico, da consegnarsi in porti spagnoli e consentire che essi ispezionino i relativi documenti di spedizione e di caricazione.

Gli osservatori avranno inoltre il diritto di interrogare in presenza del comandante della nave o di un ufficiale da lui delegato, i passeggeri che si recano in Spagna, ed ogni persona di equipaggio, e di esaminare i passaporti dei passeggeri ed i libretti di matricolazione degli ufficiali e delle altre persone di equipaggio come pure di ottenere al riguardo ogni informazione che richiedano al capitano della nave.

Gli osservatori hanno anche il diritto di presenziare nei porti spagnoli allo scarico delle merci o allo sbarco di ogni persona e di ottenere che il capitano faccia aprire qualsiasi collo o cassa di merci che stia per essere sbarcata, quando hanno ragionevole motivo per sospettare che vi si contengano armi o materiali di guerra. Il capitano della nave dovrà far ricondizionare e sigillare il collo o la cassa, che sia stata aperta, in presenza degli osservatori o loro delegati il cui intervento dovrà risultare dal relativo processo verbale a giustificazione dell'eseguita operazione.

Art. 8.

L'amministratore dell'Ufficio internazionale di controllo che ha provveduto all'imbarco degli osservatori ha il diritto di disporre che gli osservatori stessi vengano sbarcati in un porto che non implichi per la nave un'irragionevole deviazione della rotta che dovrebbe seguire dopo di aver lasciato le acque spagnole. A tale effetto il capitano è obbligato a sbarcare gli osservatori, secondo le indicazioni dategli dall'amministratore, nel porto più prossimo alla rotta che intende seguire o in altro scalo che non importi un maggior percorso superiore a 50 miglia.

Art. 9.

L'amministratore dell'Ufficio internazionale di osservazione stabilito nel porto di Palermo, come pure i suoi subordinati, godranno delle immunità normalmente concesse al personale diplomatico e consolare.

Essi avranno piena libertà di comunicare con l'amministratore capo avente sede a Londra e con amministratori o amministratori incaricati aventi sede nei porti esteri indicati all'art. 2, e godranno di ogni facilitazione atta a metterli in grado di esercitare i loro diritti e compiere i loro doveri. In particolare godranno della stessa priorità per i servizi telegrafici e telefonici che è accordata al personale diplomatico.

Gli osservatori in servizio godranno a bordo, per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, della stessa priorità cui ha diritto il capitano per i suoi messaggi.

Art. 10.

Gli armatori e i capitani nazionali devono prendere tutte le misure che sono in loro potere per impedire lo sbarco dalle rispettive navi nei porti spagnoli di armi, materiali di guerra e di passeggeri che dagli accertamenti degli ufficiali osservatori appariscano trasportati dalle navi stesse in contravvenzione alle disposizioni del presente provvedimento.

Art. 11.

Le navi nazionali che si rechino in porti spagnoli giungendo a 10 miglia dal punto più vicino della costa spagnola devono assoggettarsi al sistema di sorveglianza navale affidato:

a) alle forze navali della Gran Bretagna sulla costa settentrionale della Spagna dal confine francese a Capo Busto;

b) alle forze navali della Francia sulla costa N. W. della Spagna da Capo Busto al confine portoghese;

c) alle forze navali della Gran Bretagna sulla costa meridionale della Spagna dal confine portoghese a Capo de Gata;

d) alle forze navali della Germania sulla costa S. E. della Spagna fra Capo de Gata e Capo Oropesa;

e) alle forze navali dell'Italia sulla costa orientale spagnola da Capo Oropesa alla frontiera francese;

f) alle forze navali della Francia nella costa del Marocco spagnolo;

g) alle forze navali della Francia attorno alle isole di Ivisa e Majorca;

h) alle forze navali dell'Italia attorno all'Isola di Minorca.

Art. 12.

Le unità che si trovino impegnate nel compito di sorveglianza navale inalberano la bandiera prevista dalla convenzione internazionale per la pesca nel Mare del Nord.

Le navi mercantili nazionali che procedano verso porti spagnoli ed abbiano imbarcato gli osservatori di cui all'articolo 2 o siano muniti del certificato di cui nel 2° comma dell'art. 5 quando si trovino entro una zona di 10 miglia dalla costa spagnola devono inalberare una bandiera secondo il modello che sarà indicato da notificazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 13.

Gli ufficiali in comando di unità impiegate nella sorveglianza navale hanno diritto:

a) di verificare entro la zona di 10 miglia di cui sopra l'identità delle navi nazionali o di paesi partecipanti allo accordo di non intervento che si può ritenere procedano verso la Spagna o sue dipendenze ed a tale scopo possono ordinare alle navi stesse di fermarsi, possono recarsi a bordo di esse, esaminare il loro atto di nazionalità ed i documenti di partenza ed accertarsi della presenza di ufficiali osservatori;

b) di accertare se la nave sia approdata ad uno dei porti osservazione indicati all'art. 2 e abbia imbarcato ufficiali osservatori o ne sia stata dispensata a termini dell'art. 5;

c) di stabilire in ciascuna delle zone di cui all'art. 11 speciali aree di transito nel qual caso le navi che entrino nelle zone stesse debbono passare attraverso tali aree.

Art. 14.

Le unità impiegate nella sorveglianza navale di cui negli articoli precedenti non hanno facoltà di procedere a visita della nave, ma quando una nave mercantile non ottemperi alle istruzioni che da esse ricevono in conformità dell'articolo precedente o non abbia adempiuto alle prescrizioni di cui al precedente art. 2, o abbia indebitamente inalberato la bandiera di cui all'art. 12, richiameranno l'attenzione del comandante della nave sugli obblighi che, in virtù del presente provvedimento, gli incombono, e lo preverrà che egli viola la legge del suo paese se non si sottomette alla osservazione prima di raggiungere un porto spagnolo.

Il rifiuto da parte della nave mercantile di sottomettersi all'osservazione in seguito a tale avvertimento sarà considerato come presunzione che la nave stessa ha violato le presenti disposizioni.

Art. 15.

Le testimonianze del comandante e delle persone d'equipaggio delle unità in servizio di osservazione e quelle degli amministratori o amministratori aggiunti, saranno, in quanto possibile, assunte per rogatoria.

Art. 16.

I capitani delle navi mercantili che contravvengono alle disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno puniti con la pena dell'ammenda.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 35. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 563.

11ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, in udienza del 29 aprile 1937-XV, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTÀ!

Per il pagamento, a saldo, del contributo dell'Italia, di competenza del corrente esercizio, nelle spese per il funzionamento del Segretariato generale della Società delle Nazioni, rendesi indispensabile, tenuto conto nella nuova parità monetaria, aumentare di L. 1.300.000 lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Inoltre, per completare l'arredamento di Villa Madama in Roma è d'uopo autorizzare l'assegnazione di L. 710.000 al bilancio del Ministero degli affari esteri per lo stesso esercizio finanziario.

In conformità di deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, la somma di L. 2.010.000, in complesso occorrente, viene prelevata, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo quanto dispone il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili L. 8.960.611;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma lire due milioni diecimila (L. 2.010.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 308. — Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Società delle Nazioni . . . . L. 1.300.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 73-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per completare l'arredamento di « Villa Madama » in Roma . » 710.000

Totale . . . L. 2.010.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 564.

Approvazione della variante al piano regolatore di massima di Milano in corrispondenza a una parte del tronco di via Ferrante Aporti a nord del viale Brianza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e d'ampliamento di Milano e le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934 XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 223711/50109 del 16 settembre 1935, ha chiesto che sia approvata la variante all'anzidetto piano di massima in corrispondenza a una parte del tronco di via Ferrante Aporti a nord del viale Brianza;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni contro il progetto di variante in esame;

Considerato che la variante proposta appare giustificata in quanto che l'intenso traffico della via Aporti all'altezza del viale Brianza si smista, e quindi per il tratto in esame è sufficiente una minore larghezza;

Considerato come sia opportuno, come anche ha ritenuto il Consiglio superiore dei lavori pubblici, portare tale larghezza a metri 20 per renderla eguale a quella del tratto in prosecuzione verso nord, che è appunto di metri 20, ciò che potrà essere attuato in sede di relativo piano particolareggiato;

Considerato che la detta variante può essere attuata nella durata del piano di massima;

Visto il parere n. 143 del 29 gennaio 1937-XV del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Assemblea generale);

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le avvertenze di cui alle premesse del presente decreto ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano regolatore di massima di Milano in corrispondenza a una parte del tronco di via Ferrante Aporti a nord del viale Brianza.

Detta variante sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000 ed in una planimetria in iscala 1:2000, entrambe a firma del podestà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 565.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 27 febbraio 1937 per la proroga dei termini per la esecuzione di talune opere e per la parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres esercitata dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 maggio 1865, n. 2279, con cui venne approvata la convenzione stipulata il 21 maggio 1864 per la concessione all'ing. Gaetano Capuccio della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Torino a Ciriè dando facoltà al concessionario di costituire all'uopo una Società anonima;

Ritenuto che questa, col titolo di Società canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè, venne costituita a Torino con atto pubblico 13 luglio 1865 ed autorizzata con decreto Reale 1° ottobre 1865;

Vista la legge 21 maggio 1876, n. 3139, con la quale venne approvata la convenzione 12 dicembre 1875 per la concessione alla Società anonima canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè della costruzione e dell'esercizio di un tronco di ferrovia da Ciriè a Lanzo;

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 688, col quale fu approvata la convenzione suppletiva 6 maggio 1911 stipulata con la detta Società per l'impianto del secondo binario del tronco Borgaro-Ciriè della ferrovia Torino-Ciriè;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1912, n. 1164, col quale fu approvata la convenzione 31 agosto 1912 per la concessione alla Società medesima di un altro tronco da Lanzo a Ceres e per la modifica di talune clausole degli originari atti di concessione;

Ritenuto che la Società in parola modificò la propria denominazione sociale in quella di « Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo Società anonima »;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1920, n. 1598, col quale fu approvata la convenzione 13 ottobre 1920, per l'elettrificazione dell'intera linea Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1924, n. 2078, col quale fu approvata la convenzione 18 settembre 1924, per la modificazione di talune clausole contrattuali concernenti la concessione e la elettrificazione della ferrovia di cui trattasi;

Visto il Nostro decreto 12 luglio 1934, n. 1309, col quale è stata riconosciuta alle condizioni di cui all'atto 30 dicembre 1933 per notar Turbil di Torino, la fusione delle Società « Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo » e « Ferrovie Torino-Nord » (già Ferrovia centrale del Canavese) anonime con sede in Torino, mediante l'incorporazione della prima nella seconda;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 27 febbraio 1937-XV, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società anonima Ferrovie Torino-Nord per la proroga in via di sanatoria dei termini per la esecuzione di talune opere e per la parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 566.

Approvazione della convenzione 6 marzo 1937 per il riconoscimento della cessione alla Società Strade Ferrate Secondarie Meridionali della concessione della ferrovia Napoli-Nola-Baiano e per l'elettrificazione e l'allacciamento di detta ferrovia alla Circumvesuviana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1880, n. 5466, serie 2ª, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 14 maggio 1880 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Napoli-Nola-Baiano all'ingegnere Giovanni Frontini, al quale subentrava successivamente la Società anonima « Chemins de fer de Naples-Nola-Baiano et exstensions »;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni:

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 marzo 1937-XV fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società anonima Strade Ferrate Secondarie Meridionali per il riconoscimento della cessione fatta a quest'ultima dalla Società anonima « Chemins de fer de Naples-Nola-Baiano et extensions » della concessione della ferrovia Napoli-Nola-Baiano, per la elettrificazione di tale ferrovia Circumvesuviana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 567.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 maggio 1936, n. 844, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 4.766.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 69.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1936-37 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 104 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo: « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 568.

Approvazione delle norme per l'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo del Genio navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e particolarmente l'articolo 57;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, per l'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo del Genio navale.

Art. 2.

I programmi di esame per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo del Genio navale e le relative istruzioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 29. — MANCINI.

Norme per l'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo del Genio navale.

Art. 1.

Il Ministro per la marina con suo decreto da pubblicare nel foglio d'ordini ministeriale indice l'esame di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano nel Corpo del Genio navale.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'avanzamento da tenente a capitano nel Corpo del Genio navale consta di una prova orale sulle materie indicate nel programma da approvare con decreto Ministeriale.

Tale prova ha luogo presso il Ministero della marina (Comitato per i progetti di navi), a cominciare dal giorno fissato dal Ministero stesso.

Per il suo svolgimento è assegnato un periodo di tempo stabilito dalle istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: il generale ispettore del Genio navale, o, in caso di assenza o impedimento, un tenente generale del Genio navale;

membri: un ufficiale generale del Genio navale; un colonnello del Genio navale; un capitano di fregata; un maggiore del Genio navale;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore all'8°.

Art. 4.

Al termine della prova di ogni candidato, la Commissione procede con votazione segreta a stabilire l'idoneità o meno del candidato stesso.

La votazione ha luogo per palline bianche e nere, da deporre in urna a due divisioni, l'una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca, la nera nella divisione nera; inversamente procede per l'inidoneità.

Il presidente, accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche, inidoneo nel caso contrario.

Terminata la votazione segreta si procede a quella palese, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di venti punti, di cui i primi nove servono per graduare i non idonei; nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati i quali furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei a maggioranza.

Art. 5.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura ed approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni, firmato dal presidente e dal segretario, ove i candidati sono ripartiti in ordine di merito, distinguendo gli idonei dai non idonei, con l'indicazione per ciascuno dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo. Quindi il presidente rimette al Ministero (Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale suindicato, nonchè i lavori che sono conservati negli atti del Comitato per i progetti delle navi.

Art. 6.

Il Ministro per la marina, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, ne approva i risultati, che sono pubblicati nel foglio d'ordini ministeriale.

Art. 7.

Lo stato generale di cui all'art. 5 deve essere comunicato, insieme agli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 569.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1087;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1936-37, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) In aumento:

Cap. n. 231. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio)	L.	5.100.000
Cap. n. 234. — Restituzione delle imposte di fabbricazione, ecc.	»	15.000.000
Totale degli aumenti	L.	20.100.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 218. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali)	L.	15.000
Cap. n. 245. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	5.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	5.015.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 44. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° maggio 1937-XV.
Conferma di un sindaco effettivo, nomina di un sindaco effettivo e conferma di due sindaci supplenti dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto l'art. 55 dello statuto dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma;
Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. gr. uff. Clemente Potenza viene confermato sindaco effettivo e il sig. gr. uff. dott. barone Filippo Tucci viene nominato sindaco effettivo, presso l'Istituto per il credito navale, con sede in Roma, per l'esercizio 1937.
I signori comm. dott. Giuseppe del Vecchio e cav. uff. dottor Aldo Silvestri Amari, sono confermati sindaci supplenti presso il detto Istituto, per lo stesso esercizio 1937.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1423)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° maggio 1937-XV.
Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto l'art. 52 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma;
Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Vincenzo Rogari e cav. uff. dott. Alfredo Salimei sono confermati per l'esercizio 1937, rispettivamente a sindaco effettivo e a sindaco supplente, presso l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1424)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Verrua Savoia (Torino), compresa nei seguenti confini:
a nord, la linea di confine della riserva di caccia Consorzio Bresso;
ad est, la medesima linea di confine della riserva Bresso fino al fiume Po — braccio morto —;
a sud, il fiume Po — braccio morto —;
ad ovest, la linea di confine colla riserva Isolone.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1937-XV.
Disposizioni concernenti la caccia e la cattura dei vespieri o gruccioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con il R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il parere espresso a suo tempo dalla Commissione venatoria centrale;

Vista la nota in data 9 aprile 1937-XV, n. 1288, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, della Regia università di Bologna;

Decreta:

I vespieri o gruccioni (*Merops apiaster*) vengono annoverati fra gli animali nocivi, ai sensi dell'art. 4 del surricordato testo unico, limitatamente ai luoghi dove viene praticata l'apicoltura su larga scala, e dove tali animali sono abbondanti per ragioni climatiche ed ambientali.

La caccia e la cattura di tali specie, limitate entro un raggio di metri cinquecento dagli apiari, vengono regolate, anche in tempo di divieto, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 della sopracitata legge.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.
Ricostituzione delle Commissioni arbitrali di prima istanza per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 142 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visti gli articoli 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e 104 del regolamento relativo approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riconferma delle Commissioni arbitrali di prima istanza scadute per compiuto quadriennio;

Decreta:

Le Commissioni arbitrali di prima istanza per le assicurazioni sociali di Alessandria, Novara, Genova, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Trieste, Bologna, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Ancona, Perugia, Roma, Aquila, Napoli, Foggia, Lecce, Taranto, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Cagliari, scadute per compiuto periodo di durata in carica, sono riconfermate per la ulteriore durata di quattro anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo predetto per ciascuna di esse.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Lantini.

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Virle (Torino), dell'estensione di ettari 2700, circa, la cui linea di delimitazione segue i tronchi di strada Virle-Carignano, Carignano-Pancalieri, Pancalieri-Vigone e Vigone-Virle.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione presentate dalla Società mutua fra i sacerdoti d'Italia « Fraternitas », con sede in Siena.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società mutua tra i sacerdoti d'Italia « Fraternitas » con sede in Siena, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione in sostituzione delle tariffe corrispondenti attualmente in vigore presentate

dalla Società mutua fra i sacerdoti d'Italia « Fraternitas » con sede in Siena:

a) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile se l'assicurato è in vita ad un epoca prestabilita;

b) Tariffa relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Airasca (Torino), della estensione di ettari 2400 circa, la cui linea di delimitazione, partendo da Airasca colla strada per Pinerolo, oltrepassata Riva, al bivio per Piossasco-Orbassano, segue questa strada fino all'incontro con la strada che scende da Roletto; raggiunge con questa strada la linea ferroviaria, che segue poi fino a None; dalla stazione di None ritorna alla strada di Pinerolo e con questa ad Airasca.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1393)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quella attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente Vita » con sede in Milano in sostituzione della corrispondente attualmente in vigore:

a) Tariffa 5ª relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Chieri (Torino), della estensione di ettari 3100 circa, la cui linea di delimitazione da Chieri segue la strada di Baldissero e Rivodora, raggiungendo la strada Torino-Casale presso il km. 9; con questa strada si porta a La Rezza, quindi con la strada che passa per Bardassano, ritorna a Chieri.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 22 aprile 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Francis Hugh William Stonehewer Bird, console generale di Gran Bretagna ad Addis Abeba.

(1471)

In data 22 aprile 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor William E. de Courcy, console degli Stati Uniti d'America alla residenza di Napoli.

(1472)

In data 22 aprile 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Giovanni Battista Biaggi, console generale onorario di Svizzera a Genova.

(1473)

In data 17 aprile 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Mario Bruzzone, vice console di Svezia a Genova.

(1444)

In data 19 aprile 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Karl Allan Hjelt, console generale onorario di Finlandia a Roma.

(1445)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI

UFFICIO TECNICO CENTRALE.

3° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali, ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

4. — Decreto Ministeriale 9 aprile 1937-XV, n. 1250/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano ottenuto nello stabilimento di S. Giuseppe di Cairo della Società anonima Ammonia e Derivati, quale sottoprodotto dell'industria dell'ammoniaca sintetica da gas di cokeria.

5. — Decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV, n. 1611/752 per il riconoscimento di prodotti nazionali dell'olio solare (diesel) e dei gas naturali idrocarburati, provenienti dal sottosuolo nazionale (Vallezza e Salsomaggiore), raffinati nello stabilimento di Fornovo Taro della Società Petrolifera Italiana e venduti direttamente dalla stessa Società.

6. — Decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV, n. 1612/752 per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente da emanazioni del sottosuolo nazionale di Pietramala, in concessione alla Società Idrocarburi nazionali.

(1469)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Media dei cambi e dei titoli

del 7 maggio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 85
Francia (Franco)	85, 30
Svizzera (Franco)	434, 75
Argentina (Peso carta)	5, 755
Austria (Shilling)	3, 5562
Belgio (Belga)	3, 21
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 24
Danimarca (Corona)	4, 1895
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 7155
Olanda (Fiorino)	10, 4275
Polonia (Zloty)	360, 55
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 838
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	73, 475
Id. 3,50 % (1902)	71, 25
Id. 3,00 % (Lordo)	53, 925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 725
Rendita 5 % (1935)	92, 80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 35
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 75
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisorio del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 8100 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Pindarelli Egidio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 6689 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Bonapace Onorato fu Serafino — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 15398 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Avancini Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 3676 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Canepele Ezechiele fu Antonio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 6216 — Consolidato: 5 % — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Pola — Intestazione: Zenzerevich Pasquale fu Pasquale — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 13595 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927. — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Lanzerotti Giovanni fu Giorgio — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso », i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1446)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 100.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data: 1° luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevim. — Intestazione: Parisi Vito — Titoli del Debito pubblico: certif. cons. 3,50, rendita L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 903 — Data: agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevim. — Intestazione: Banca Agricola Industriale di Sulmona — Titoli del Debito pubblico: certif. cons. 5 %, rendita L. 225.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1432)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'Iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	24143	Rolando Giacomo di Giuseppe, domic. a San Francisco di California . . L.	294 —
Cons. 3,50 % (1906)	188938 Solo per il certificato di proprietà	per la proprietà: Delcrè Ida, Francesco, Margherita di Girolamo fu Paolo, minori, sotto la p. p. del detto loro padre e figli nascituri dal matrimonio del medesimo con Albertari Imperia fu Francesco; Albertari Francesco, Imperia, Pietro e Vincenzo di Gaetano, minori, sotto la p. p. del detto loro padre e figli nascituri del medesimo; Albertari Francesco, Michele e Virginia di Enrico fu Francesco, minori, sotto la p. p. del detto loro padre e figli nascituri del medesimo, tutti coeredi indivisi del fu Albertari Francesco fu Vincenzo, domic. in Milano » per l'usufrutto: Robecchi Maddalena fu Giovanni, sua vita natural durante.	129, 50
Red. 3,50 % (1934)	93130	De Lorenzi Aldo di Dario, domic. a Parma . . . . »	14 —
Id.	63027	Gaetano Matteo fu Antonino, domic. a Rosali (Reggio Calabria), ipotecata a favore del Ministero poste e telegrafi . . . . »	108, 50
Cons. 3,50 % (1906)	364307	Altieri Annunziata fu Raffaele, moglie di Masucci Giov. Battista di Nicola, domic. a Roccaromana (Caserta), dotale della titolare . . . . »	38, 50
Cons. 5 %	257559	Leo Angela Maria di Antonino in Esposito, con vincolo dotale . . . »	50 —
Id.	181824	Morena Annunziata fu Orazio, domic. a Reggio Calabria, minore, sotto la p. p. della madre Della Camelia Ersilia . . . . »	30 —
Cons. 3,50 % (1906)	361635	Musini Giovanni di Ercolano, domic. a Parma, vincolata e ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale usciere nella pretura di Carpaneto (Piacenza), estensibile . . . . »	17, 50
Cons. 5 %	282687	Parrocchia di S. Maria Assunta in Guagnano (Lecce) . . . . . »	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	555243 Solo per il certificato di proprietà	per la proprietà: Bottoni Giuseppina fu Luigi, nubile, domic. a Pavia . . » per l'usufrutto: Rovati Silvia fu Carlo.	52, 50
Id.	784652 Solo per il certificato di proprietà	per la proprietà: Pintacuda Carlo di Michele, minore, sotto la p. p. del padre e sotto la curatela testamentaria di Ferraro Corrado, domic. a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Pagano Concetta fu Francesco Paolo.	115, 50
Id.	800834 Solo per il certificato di usufrutto	per la proprietà: Tamiatto Bruna di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Revelchione Matilde fu Giuseppe.	70 —
Id.	800836 Solo per il certificato di usufrutto	per la proprietà: Tamiatto Bruno di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Revelchione Matilde fu Giuseppe.	70 —
Red. 3,50 % (1934)	13788	Quaglia Teresa fu Giuseppe, vedova di Valorso Giuseppe, domic. a Cuneo »	402, 50
Id.	303392	Bestagno Maria fu Giacomo, moglie di Moreno Giacomo, domic. in San Remo (Imperia), dotale della titolare . . . . »	21 —
Cons. 5 %	294380	Comune di Calimera (Lecce) . . . . »	20 —
Red. 3,50 % (1934)	355882	Besozzi Luigi Cesare fu Pacifico, domic. in Vercelli (Novara), ipotecata per cauzione . . . . »	420 —
Cons. 3,50 % (1906)	587682	Barberi Romilda di Giacinto, moglie di Rocca Saverio, domic. a Catanzaro, ipotecata a favore del comune di Catanzaro . . . . . »	962, 50
Id.	404669	Fusco Alfonso fu Gaetano, domic. a Udine . . . . »	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1253)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 32.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % **Rendita 5 %**	274457 110415	948, 50 1100 —	Robecchi *Francesco* fu Paolo, minore, sotto la p. p. della madre Valfrè Giuseppina fu Francesco ved. Robecchi dom. a Strevi (Alessandria).	Robecchi *Mario-Francesco* fu Paolo, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	274458	315 —	Robecchi *Francesco* fu Paolo, ecc. come sopra, con usufr. vit. a Valfrè Giuseppina fu Francesco ved. di Robecchi dom. a Strevi.	Robecchi *Mario-Francesco* fu Paolo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	119051	185 —	De Micco *Pasqualina* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre dom. a S. Paolo Belsito (Napoli).	De Micco *Pasqualino* ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	349107	514, 50	Regis Margherita *fu* Massimo, minore, sotto la p. p. della madre Ghignone Maria fu Pietro, *vedova* Regis Massimo dom. in Torino.	Regis Margherita *di* Massimo, minore, sotto la p. p. della madre Ghignone Maria fu Pietro, *maritata* Regis Massimo, dom. in Torino.
Id.	103747	14 —	Calvi *Enrico fu Francesco* dom. a Bergamo.	Calvi *Alessandro di Enrico*, dom. a Bergamo
Id.	113397	339, 50	Cafici Serafina-Linda, Enrico-Giuseppe, Giuseppe-Maria-Antonio di *Pompeo*, minori, sotto la p. p. del padre. Con usufrutto a favore di Cafici *Pompeo di Enrico*.	Cafici Serafina-Linda, Enrico-Giuseppe, Giuseppe-Maria-Antonio di *Croce Pompeo*, minori sotto la p. p. del padre. Con usufrutto a favore di Cafici *Croce-Pompeo* di Enrico.
Id.	49974	42 —	Cafici Serafina, Enrico e Giuseppe di *Pompeo*, minori, sotto la p. p. del padre.	Cafici Serafina, Enrico e Giuseppe di *Croce-Pompeo*, minori, sotto la p. p. del padre.
Cons. 3,50 % **(1906)**	752730	350 —	de Capua Guglielmo fu Pompeo, dom. a Napoli. Con usufr. vit. a Finati Giulia fu Pasquale ved. Balsamo *Salvatore*, dom. a Napoli.	de Capua Guglielmo fu Pompeo, dom. a Napoli. Con usufr. vit. a Finati Giulia fu Pasquale ved. Balsamo *Gennaro*, dom. a Napoli.
Id.	643532	70 —	Bottone Fortunato fu Vincenzo dom. a Napoli. Con usufr. vit. ad Alacchi Anna fu *Orazio* ved. Bottone Vincenzo dom. a Palermo.	Bottone Fortunato fu Vincenzo dom. a Napoli. Con usufr. vit. ad Alacchi Anna fu *Graziano* ved. Bottone Vincenzo, dom. a Palermo.
Redim. 3,50 %	230257 230258 364416 364417 364420	707 — 980 — 945 — 105 — 266 —	Davo Giovanni fu *Antonio*, dom. in Leno (Brescia), vincolate per cauzione esattoriale.	Davo Giovanni fu *Pier-Antonio*, ecc., come contro.
Id.	475695	175 —	Vitti Mario *fu* Cristoforo, minore, sotto la p. p. *della madre Dionisi Pierina fu Primo*.	Vitti Mario *di* Cristoforo, minore, sotto la p. p. *del padre*.
Cons. 3,50 % **(1906)**	725131	24, 50	Gallo *Carolina* fu Domenico, moglie di Pattarino Giuseppe, vincolata per dote.	Gallo *Maria-Elvira* ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	19213	350 —	Picchetto *Tersilio* fu Antonio, dom. a Valle Superiore Mosso (Novara).	Picchetto *Terzillo-Giovanni-Maria*, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	27148 11513	10 — 225 —	Tessitore *Giuseppina-Rosalia-Clementina* di Giovanni, moglie di Migliore Spinelli Giuseppe, dom. a Palermo, vincolate per dote della titolare.	Tessitore *Rosalia-Clementina-Giuseppina*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	159994	374, 50	Toro *Rosarina*, Concettina, nubili, Gregorio, Rosina e *Antonio* fu Francesco, il terzo, minore, sotto la tutela di Esposito Felice, i due ultimi, minori, sotto la p. p. della madre Muzi Carmela ved. Toro, dom. a Nicastro (Catanzaro), eredi indivisi del loro padre. Con usufr. vit. a Muzi Carmela fu Gregorio ved. Toro Francesco, dom. a Nicastro.	Toro *Rosaria*, Concettina, nubili, Gregorio, Rosina e *Francesco-Antonio* fu Francesco, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	127718 127719	108,50 283,50	Maggiore *Gandolfo Teresa* fu Giuseppe, moglie di Vismara Sesto-Luigi, dom. a Saluzzo (Cuneo). Con vincolo dotale.	Maggiore *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	200696	98 —	Maggiore *Teresa* fu Giuseppe, moglie di Vismara Sesto-Luigi, dom. a Torino. Con vincolo dotale.	Maggiore *Maria-Teresa*, ecc. come contro.
Id.	422601	217 —	Varenna *Carlo* fu *Valerio*, minore, sotto la p. p. della madre Mariani *Valeria* dom. a Seregno (Milano).	Varenna *Carlo-Alessandro* fu *Angelo-Valerio*, minore, sotto la p. p. della madre Mariani *Erminia-Valeria fu Cipriano*, dom. a Seregno (Milano).
Cons. 3,50 % (1906)	452374	350 —	Sivori Rosa fu Antonio ved. di Brignardello *Antonio* dom. a Lavagna (Genova).	Sivori Rosa fu Antonio ved. di Brignardello *Luigi-Antonio*, dom. a Lavagna (Genova).
Id.	521396 674930	87,50 70 —	Gatti *Leonilde* di Pietro, nubile, dom. a Dronero (Cuneo).	Gatti *Margherita-Anna-Leonilde* di Pietro, nubile, dom. a Dronero (Cuneo).
Red. 3,50 %	299839	171,50	Fabre Francesco fu Michele dom. a Cuneo, vincolata di usufr. a favore di Fabre *Clara* fu Francesco, ved. di Vannucci *Everardo*, dom. a Cuneo.	Fabre Francesco fu Michele, dom. a Cuneo, vincolata di usufr. a favore di Fabre *Emilia-Chiara* fu Francesco ved di Vannucci *Averardo*, dom. a Cuneo.
Id.	428154	56 —	Fabre Michele fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Sobrino Francesca fu Gabriele, ved. di Fabre Francesco, dom. in Alba (Cuneo), vinc. di usufr. a favore di Fabre *Clara* fu Francesco, ved. di Vannucci *Everardo*, dom. a Cuneo.	Fabre Michele fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Sobrino Francesca fu Gabriele, ved. di Fabre Francesco, dom. in Alba (Cuneo), vinc. di usufr. a favore di Fabre *Emilia-Chiara* fu Francesco, ved di Vannucci *Averardo*, dom. a Cuneo
Id.	113163	122,50	*Cerroto* Lucia fu *Michele*, minore, sotto la p. p. della madre Prete Ermelinda ved. di *Cerroto Michele* dom. a Sarno (Salerno).	*Cerrato* Lucia fu *Michelangelo*, minore, sotto la p. p. della madre Prete Ermelinda, vedova di *Cerrato Michelangelo*, dom. a Sarno (Salerno).
Id.	204741	336 —	Montagnoli Aldo e *Antonietta* fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Macchi Teresa fu Baldassarre ved. Montagnoli Luigi, dom. in Arsago (Milano).	Montagnoli Aldo e *Rosa-Antonietta*, ecc. come contro.
Rendita 5 %	58193	1800 —	Rosso Enrico fu *Gabriele*, dom. in Torino.	Rosso Enrico fu *Antonio-Gabriele*, dom in Torino.
Id.	75955	150 —	Calcaterra Ester di Vincenzo, *nubile*, dom. a Napoli.	Calcaterra Ester di Vincenzo, ***minore, sotto la p. p. del padre***, dom. a Napoli.
Red. 3,50 %	214699	70 —	Madonna Mariantonia di Antonio, dom. a San Leucio (Caserta). Con usufr. vit. congiuntamente a Madonna Antonio fu Nicola e *Ferraiuolo Anna* fu Pietro, dom. a S. Leucio (Caserta).	Madonna Mariantonia di Antonio, dom. a San Leucio (Caserta). Con usufr. vit. congiuntamente a Madonna Antonio fu Nicola e *Ferrajolo Maria-Anna*, come contro.
Id.	51475	420 —	*Chiesa* Ferdinanda fu Lorenzo, moglie di Boglione Michelangelo, dom. a Como, con usufrutto a favore di Vergnano Cristina fu Giorgio.	*Chiera* Ferdinanda, ecc., come contro.
Id.	209242	385 —	Bonomi *Carlotta* fu Luigi, vedova di Reess Carlo, dom. in Milano.	Bonomi *Emilia-Anna Carlotta* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	318989	136,50	*Sanzo* Angela fu Gregorio, minore, sotto la p. p. della madre Gaudino Orsola di Aniello, ved. di *Sanzo* Gregorio e moglie in seconde nozze di Sannino Sebastiano, dom. a Portici (Napoli).	*Sansi* Angela fu Gregorio, minore, sotto la p. p. della madre Gaudino Orsola di Aniello, ved. di *Sansi*, come contro.
Id.	319008	206,50	Bianchi Anna-Maria, Caterina e Cesare fu *Alfredo*, minori, sotto la p. p. della madre Breccia Gilda fu Nazzareno, ved. Bianchi *Alfredo*.	Bianchi Anna-Maria, Caterina e Cesare fu *Gaetano*, minori, sotto la p. p. della madre Breccia Gilda fu Nazzareno, ved. di Bianchi *Gaetano*.
Id.	77399	35 —	Calosci *Adolfo* e Spartaco fu Menotti, minori sotto la p. p. della madre *Biardi Noemi* di Angiolo ved. Calosci dom. a Cortona (Arezzo).	Calosci *Adolfo* e Spartaco fu Menotti, minori sotto la p. p. della madre *Biondi Vittoria-Giuditta-Noemi* di Angiolo vedova Calosci, dom. a Cortona (Arezzo).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	430212	1417,50	Opera Pia « Rifugio Re Carlo Alberto » in Luserna S. Giovanni (Torino). Con usufr. vital. a *Paschetto* Susanna fu Michele, nubile, dom. in Luserna S. Giovanni.	Opera Pia « Rifugio Re Carlo Alberto » in Luserna S. Giovanni (Torino). Con usufr vit. a *Pasquet* ecc., come contro.
Id.	126091	35 —	Nesi *Noema* di *Gioberto*, minore, sotto la p. p. del padre dom. ad Orsomarso (Cosenza).	Nesi *Noemi* di *Gisberto*, ecc. come contro.
Id.	64646	119 —	Bertomasso Ernestina fu Edoardo, *nubile*, dom. ad Avigliana (Torino).	Bertomasso Ernestina fu Edoardo, *minore, sotto la p. p. della madre Fassino Lucia ved. Bertomasso*, dom. ad Avigliana (Torino).
Id.	138590	276,50	Bertomasso *Ernesta* fu Edoardo, *nubile*, dom. ad Avigliana (Torino).	Bertomasso *Ernestina* fu Edoardo, *minore, ecc.* come sopra.
Id.	88127	1424,50	Bertagna *Margherita* fu Alfonso, moglie di *Manfredo-Gregorio*, dom. in Torino. Con vincolo dotale.	Bertagna *Emma-Margherita* fu Alfonso, moglie di *Carbone Gregorio-Carlo-Manfredo*, dom. in Torino. Con vincolo dotale.
Id.	494063	3307,50	Bertagna Emma-Margherita fu Alfonso, ved. di Carbone *Gregorio-Manfredo*, inferma di mente, sotto la curatela provvisoria di Carbone Alfonso fu *Gregorio-Manfredo*, dom. a Torino.	Bertagna Emma-Margherita fu Alfonso, ved. di Carbone Gregorio-Carlo-Manfredo, inferma di mente, sotto la curatela provvisoria di Carbone Alfonso fu *Gregorio-Carlo-Manfredo* dom. a Torino.
Rendita 5%	14973	1685 —	Cerrina *Maria* fu Francesco, moglie di Bellardi Biagio, dom. in Torino, vincolata per dote.	Cerrina *Bianca-Maria-Teresa* fu Francesco, moglie di Bellardi Biagio, dom. in Torino, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 aprile 1937 - Anno XV.

(1347) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50	187253	Vaccaro Salvatore fu Francesco, dom. in Palermo. Ipotecata	665 —
»	178696	Masi Tommaso fu Stefano, dom. a Quadrelle (Avellino). Ipotecata . .	252 —
»	184166	Napolitano Ersilia fu Giuseppe, moglie di Masi Tommaso, dom. a Baiano (Avellino). Ipotecata	262,50

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV *Il direttore generale*: POTENZA.

(1458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	679834	21 —	Bertolina *Caterina* di Michele, moglie di Capello Giuseppe, dom. in San Sebastiano da Po (Torino).	Bertolina *Maria-Giuseppa-Caterina* di Michele, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	33341	311,50	*Di Nanno* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanno*, dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Nanni* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanni*, dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	41385	210 —	*Di Nanno* Gustavo fu *Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanno*, dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Nanni* Gustavo fu *Luigi-Francesco*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. *Di Nanni*, dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	146215	38,50	Di *Nanno* Gustavo fu *Francesco-Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo, ved. Di *Nanno*, dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Nanni* Gustavo fu *Luigi-Francesco*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Nanni*, dom. a Sansevero (Foggia).
Cons. 3,50 % (1906)	191818	35 —	Calandra *Margherita* fu Matteo, minore, sotto la tutela di Rosano Antonio, dom. in Unerzio, frazione di Acceglio (Cuneo).	Calandra *Maria-Margherita* fu Matteo, ecc. come contro.
Id.	375771	1610 —	Strafforello *Giustina* di Gustavo, nubile, dom. in Porto Maurizio. Vincolata quale dote civile e per reddito militare della titolare.	Strafforello *Maddalena* di Gustavo, ecc. come contro.
Redim. 3.50 % (1934)	330246	70 —	Crescenzi Tito fu *Girolamo*, dom. a Beroide (Perugia). *Annotazione.* — Ipotecata a favore del R. Economato Benefici Vacanti di Firenze a garanzia del patrimonio della parrocchia di S. Angelo in Beroide.	Crescenzi Tito *fu Coriolano*, dom. a Beroide (Perugia). *Annotazione.* — Come contro.
Id.	384031	35 —	Tomei Assunta fu Ludovico, minore emancipata, sotto la curatela del marito *Narducci* Rocco, dom. a Maenza (Roma).	Tomei Assunta fu Ludovico, minore emancipata, sotto la curatela del marito *Narducci* Rocco, dom. a Maenza (Roma).
Cons. 3,50 % (1906)	51126	119 —	Iannotti *Luigia* di Lorenzo, moglie di Antonio Fierro, dom. in Benevento.	Iannotti *Luisa*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1401)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.